

OGGETTO N. 214 DEL 28/12/2009

ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 - DEFINIZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede:

- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Preso atto che le novità introdotte da tale disposizione comportano la necessità di adottare una serie di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) del primo comma dell'art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei funzionari che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità);

Contestato:

- che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
- che, di conseguenza, considerato l'attuale quadro normativo, è arduo rispettare i termini di pagamento fissati dalla direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità;
- che, per quanto appena esposto, la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) genera delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da affrontare per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari e il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Rilevato che il sistema della competenza mista previsto dal vigente patto di stabilità comporta un legame diretto tra i pagamenti e riscossioni in conto capitale e, in considerazione di quest'ultimo aspetto si possono incontrare particolari criticità derivati dall'incertezza delle acquisizioni di risorse;

Dato atto:

- che misure organizzative per garantire l'effettuazione dei pagamenti sono contenute nel Decreto Legislativo 267/2000 e nel Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- per i pagamenti delle spese correnti non sussistono, attualmente, vincoli legati al rispetto degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
- per le spese di parte capitale è, invece, indispensabile definire un piano programmatico dei pagamenti elaborato in modo tale da garantire il rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, sia di competenza che sui residui;
- il piano programmatico dei pagamenti dovrà essere compatibile con il piano delle opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista;

Ritenuto necessario delineare gli indirizzi necessari per dare piena e tempestiva attuazione all'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102;

Preso atto ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 del parere favorevole del Responsabile Area Servizi interni ad interim in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

A Voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare le misure organizzative di cui all'allegato A alla presente deliberazione al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102;
2. di trasmettere a tutti i Responsabili di Area al fine di darne attuazione dal 01/01/10, le suddette modalità organizzative;
3. di pubblicare le misure adottate sul sito Internet del Comune di Medicina, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09;
4. successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART.9 D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE 102/09)

L'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottino entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

Si dispone di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 secondo le seguenti modalità:

- a) applicazione delle norme previste dal D.L.vo 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità del Comune di Medicina;
- b) adozione delle determinazioni di impegno con congruo anticipo rispetto al momento dell'ordinazione della spesa e preventiva verifica dell'esecutività dell'atto;
- c) indicazione delle scadenze di pagamento sugli atti di liquidazione in base a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti, accordi, ecc.
- d) trasmissione degli atti di liquidazione di spesa al servizio finanziario debitamente firmati e completi di tutti gli allegati con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del pagamento;

Per quanto attiene, esclusivamente, la spesa in conto capitale si adottano le seguenti ulteriori misure:

- e) definizione di un piano programmatico dei pagamenti nel rispetto dell'apposito allegato al bilancio previsto per il patto di stabilità, compatibile con il piano delle opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista che tenga conto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, sia di competenza che sui residui;
- f) indicazione nelle determinazioni di impegno della data del pagamento (riferimento al mese ed all'anno);
- g) assunzione dei soli impegni di spesa compatibili con il piano programmatico dei pagamenti, con espressa attestazione nel testo della determinazione da parte del Responsabile di Area che adotta l'atto di impegno.

Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese:

1. obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
2. divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
3. obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Si ricorda infine che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile di area in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.